



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Provincia di Caserta

ORDINANZA N° 07 DEL 11/02/2022

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE COMUNALI PRIMARIE E INFANZIA.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto dell'epidemia da Covid- 19;

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio comunale e del numero dei contagi e delle quarantene verificatesi nelle ultime settimane che si riflettono non solo sulla salute pubblica, ma anche sull'assetto sociale ed economico del nostro paese;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione;

CONSIDERATO che, in seguito al trend dei contagi, in particolare nella fascia d'età dei minori della scuola primaria, e dell'infanzia risulta proseguire nella misura precauzionale della sospensione temporanea del servizio di refezione scolastica dal 14/02/2022 al 18/02/2022.;

RITENUTO necessario adottare misure restrittive inerenti alle attività didattiche in presenza degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria di primo grado presenti sul territorio comunale allo scopo di arginare il diffondersi dei contagi, che non risparmiano ad oggi neanche i più piccoli a causa del diffondersi c.d. varianti del virus, che presentano in molti casi un maggiore grado di diffusività e letalità anche tra i minori in età scolare, come è ormai noto da fonti ufficiali;

RICHIAMATI l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, prevedono la possibilità per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., e l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 76 del 15.7.2020 che abroga il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, riconoscendo, per l'effetto, il potere dei Sindaci ad adottare tutti quegli atti contingibili ed urgenti volti a tutelare la salute e la pubblica incolumità della propria incolumità;

RITENUTO doversi adottare ulteriori misure restrittive, in un'ottica di prudenza e massima precauzione, finalizzate a contenere o, quantomeno, a mitigare il contagio del SARS-COV2, rallentandone la diffusione;

RITENUTO, allo scopo, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione sanitaria di natura straordinaria, al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica;

SENTITO telefonicamente i Dirigenti Scolastici;

VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie e dell'infanzia del comune di San Felice a Canello, **da Lunedì 14 febbraio 2022 a Venerdì 18 febbraio 2022;**

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza:

- Ai Dirigenti Scolastici;
- Al Prefetto della Provincia di Caserta;
- Al Questore;
- Al Comando di Polizia Locale di San Felice a Canello;
- Alle Stazioni dei Carabinieri di San Felice a Canello;

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo Pretorio Generale del Comune di San Felice a Canello.

Da atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

San Felice a Canello, li 11/02/2022

IL SINDACO

Dott. Giovanni Ferrara

